dirittifondamentali.it

La Corte di Cassazione sul riconoscimento del diritto di protezione internazionale dello straniero
(Cass. Civ., sez. VI, ord. 19 dicembre 2019 - 11 marzo 2020, n. 6690)

Nei giudizi di protezione internazionale l'esame officioso della situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero svolto dal giudice del merito deve essere specifico e dar conto delle fonti dì informazione consultate. Ne consegue che incorre nella violazione dell'art. 8, comma 3, d.lgs. n. 25/2008, oltre che nel vizio di motivazione apparente, la pronuncia che, nel prendere in considerazione la situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero, si limiti a valutazioni solo generiche o comunque non individui le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte

***

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: MELONI MARINA

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15460-2019 proposto da:
D. Y., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, la Corte Di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato ENNIO CERIO;

- ricorrente-

Contro
MINISTRO DELL'INTERNO 80014130928 COMMISSIONE TERRITORIAIE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SALERNO SEZIONE DI CAMPOBASSO;

- intimato -

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il 05/04/2019

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Campobasso con decreto in data 5/4/2019, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno in ordine alle istanze avanzate da Y.D. nato in Gambia il 2/2/1997, volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria. Il richiedente asilo , proveniente dal Gambia aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno di essere fuggito dal proprio paese in quanto era stato ingiustamente accusato di furto e torturato dalla polizia che voleva costringerlo a confessare. Avverso il decreto del Tribunale di Campobasso il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Ministero dell'Interno non ha spiegato difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.8 e 27 D.L.gs 25 /2008 e 14 DLgs 251/2007 in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.3 cpc, in quanto il Tribunale ha escluso i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria e non ha esaminato la domanda alla luce di informazioni aggiornate e precise sul paese di origine. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 32 comma 3 D.L.gs 25 /2008 e circolare nr. 3716 del 30/7/2015 in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.3 cpc, in quanto il Tribunale di Campobasso, nonostante la situazione di vulnerabilità e le violenze subìte dal ricorrente non ha riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria. Il ricorso proposto è infondato. I motivi proposti contengono una serie di cri iche agli accertamenti in \ fatto espressi nella motivazione del EIIche, come tali, si Corte di Cassazione - copia non ufficiale palesano inammissibili in quanto dirette a sollecitare un riesame delle valutazioni riservate al giudice del merito, che del resto ha ampiamente e rettamente motivato la statuizione impugnata, esponendo le ragioni del proprio convincimento circa l'intrinseca inattendibilità del racconto del ricorrente ed alla sua non credibilità. Il Tribunale infatti ha ritenuto che le vicende riferite dal ricorrente non siano credibili, sia pure nell'ambito dell'onere probatorio cd. attenuato, e che il racconto reso era generico, confuso, contraddittorio e privo di qualsiasi riscontro e pertanto, stante la non credibilità della narrazione della vicenda personale resa dal ricorrente, doveva escludersi l'esistenza di una

situazione di pericolo legata alla situazione individuale dell'istante. La censura si risolve quindi in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell'interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. apportata dall'art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012 (v.Cass., sez. un., n. 8053/2014). Giova ricordare, in ordine al dovere del giudice di attivare poteri officiosi di indagine e di cooperazione istruttoria officiosa, che incombe sul giudice così come previsto dall'art. 8 e 27 comma 1 bis del d.lgs n. 25 del 2008 l'accertamento della situazione oggettiva relativa al Paese di origine e questa Corte ha avuto modo di precisare che le indagini sulla situazione generale esistente nel Paese del richiedente asilo devono essere specifiche ed accurate con indicazione dei siti online o delle altre fonti maggiormente accreditate che vengono consultati sul punto. Infatti:" Nei giudizi di protezione internazionale l'esame officioso della situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero svolto dal giudice del merito deve essere specifico e dar conto delle fonti di informazione consultate. Ne consegue che incorre nella violazione dell'art. 8, comma 3, d.lgs. n. 25/2008, oltre che nel vizio di motivazione apparente, la pronuncia che, nel prendere in considerazione la 2 Corte di Cassazione - copia non ufficiale situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero, si limiti a valutazioni solo generiche o comunque non individui le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte." (Cassazione 1 sezione nr. 11101/2019.) Nel caso in esame il Tribunale non è venuto meno al dovere di cooperazione istruttoria officiosa, così come previsto dall'art. 8 del d.lgs n. 25 del 2008 in ordine all'accertamento della situazione oggettiva relativa al Paese di origine avendo adempiuto al proprio dovere di cooperazione istruttoria facendo riferimento alle notizie risultanti dai rapporti internazionali più aggiornati debitamente elencati da cui ha evinto che i fenomeni violenti in Gambia sono in fase di regressione. In ordine alla verifica delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria -al pari di quanto avviene per il giudizio di riconoscimento dello status di rifugiato politico e della protezione sussidiaria- incombe sul giudice il dovere di cooperazione istruttoria officiosa, così come previsto dall'art. 8 del d.lgs n. 25 del 2008 in ordine all'accertamento della situazione oggettiva relativa al Paese di origine. .sjk 44-'é•,-(Nella specie,or TWT--rinon ha violato il suddetto principio, né è venuta meno al dovere di cooperazione istruttoria, avendo semplicemente ritenuto, a monte, che i fatti lamentati non costituiscano un ostacolo al rimpatrio né integrino un'esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali della persona. Il motivo si rileva pertanto inammissibile in quanto censura senza

peraltro alcun riferimento alla situazione individuale e senza nemmeno indicare specificamente i documenti o gli atti da prendere in considerazione, l'accertamento di merito compiuto dal Tribunale in ordine alla insussistenza di una particolare situazione di vulnerabilità del ricorrente. Per quanto sopra il ricorso proposto va respinto. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva. Ricorrono i presupposti processuali per l'applicazione del doppio contributo di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 ove dovuto. P.Q.M. 3 Corte di Cassazione - copia non ufficiale Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR nr.115 del 30 maggio 2002 ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 DPR 115/2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta-1 sezione della Corte di Cassazione il 19/12/2019.